

leggasi: «“temperatura di esercizio per la refrigerazione”: la temperatura degli alimenti stoccati nell’armadio è mantenuta senza interruzione tra - 1 °C e 5 °C.»

Pagina 7, allegato I, punto 3:

anziché: «“temperatura di esercizio per il congelamento”: la temperatura degli alimenti stoccati nell’armadio è costantemente inferiore a - 15 °C, vale a dire la temperatura più elevata dell’insieme di prove più caldo;»

leggasi: «“temperatura di esercizio per il congelamento”: la temperatura degli alimenti stoccati nell’armadio è mantenuta senza interruzione al di sotto di - 15 °C, vale a dire la temperatura più elevata dell’insieme di prove più caldo;».

Pagina 7, allegato I, punto 7:

anziché: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell’allegato IX, tabella 3. Se l’armadio è in grado di mantenere la temperatura costante in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;»

leggasi: «“armadio a basse prestazioni”, anche noto come “armadio semiprofessionale”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 3, come indicato nell’allegato IX, tabella 3. Se l’armadio è in grado di mantenere la temperatura in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 4 non è considerato un armadio a basse prestazioni;».

Pagina 7, allegato I, punto 8:

anziché: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere costante la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell’allegato IX, tabella 3;»

leggasi: «“armadio ad alte prestazioni”: un armadio frigorifero/congelatore professionale in grado di mantenere senza interruzione la temperatura di esercizio per la refrigerazione o il congelamento in tutti gli scomparti in condizioni ambientali corrispondenti alla classe climatica 5, come indicato nell’allegato IX, tabella 3;».

16CE1273

Rettifica del regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 177 dell’8 luglio 2015)

Pagina 22, articolo 2, paragrafo 1, lettera a):

anziché: «“armadio refrigerato professionale”: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere gli alimenti a temperatura costante nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all’esposizione o all’accesso da parte dei clienti;»

leggasi: «“armadio refrigerato professionale”: un apparecchio di refrigerazione isolato provvisto di uno o più scomparti accessibili attraverso una o più porte o cassetti, in grado di mantenere senza interruzione la temperatura degli alimenti nei limiti prescritti per la temperatura di esercizio per la conservazione di alimenti refrigerati o congelati, utilizzando un ciclo a compressione di vapore, e destinati alla conservazione di alimenti in ambienti non domestici ma non all’esposizione o all’accesso da parte dei clienti;».

